



DECRETO DIRIGENZIALE

G032 - 2024 - procedura negoziata senza bando a mezzo accordo quadro, per la fornitura di materiale consumabile per laboratori di ricerca a favore delle strutture dell'Università degli studi di Firenze per la durata di anni 2 (due) e comunque fino alla concorrenza del corrispettivo massimo stimato di € 400.000,00 (quattrocentocentomila/00), oltre iva, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso a valere sui fondi PNRR come di seguito elencati. CUI: F01279680480202400034. CUP B83C22003920001 CIG B5BB01365B CPV 24327000-2 RUP: dott. Leonardo Gonnelli.

Missione 4 "Istruzione e Ricerca" – Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido alle università" – Investimento 3.4 "Didattica e competenze universitarie avanzate"

- Digital Education Hubs - (DEH) – CUP E68H24000430006

Missione 4 "Istruzione e Ricerca" – Componente 2 "Dalla Ricerca all'Impresa"

- Fit4MedRob - Fit for Medical Robotics PNC, PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC), CUP B53C22006860001
- PNC-E.3 - ECOSISTEMA INNOVATIVO DELLA SALUTE__ PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC) – CUP B83C22009210001
- Life science TTO Network (PNC-TT), CUP B83C22009220001

Missione 4 "Istruzione e Ricerca" – Componente 2 "Dalla Ricerca all'Impresa", Investimento 1.3 "Partenariati estesi alle Università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base":

- Partenariato Esteso 1 - PE01_FAIR_CAI4DSA - BANDO A CASCATA CAI4DSA – CUP B13C23005640006
- Partenariato Esteso 1- PE01_FAIR_MAPLE - BANDO A CASCATA MAPLE – CUP B93C23001750006
- Partenariato Esteso 3 - RETURN - CUP B83C22004820002



- Partenariato Esteso 4 - NQSTI - CUP B83C22004940006
- Partenariato Esteso 5 - CHANGES - CUP B53C22004010006
- Partenariato Esteso 7 - SERICS - CUP B83C22004830007
- Partenariato Esteso 8 - AGE IT - CUP B83C22004800006
- Partenariato Esteso 9 - PE9_GRINS_IDEATES – BANDO A CASCATA IDEATES – CUP B13C24001120006
- Partenariato Esteso 11 - 3AITALY - CUP B83C22004890007
- Partenariato Esteso 12 - MNESYS - CUP B83C22004910002
- Partenariato Esteso 13 - PE13_IN-FACT_SIS-NET – BANDO A CASCATA SIS-NET - CUP I83C22001810007
- Partenariato Esteso 14 - RESTART- CUP B83C22004870007

*Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 2 “Dalla Ricerca all’Impresa”, Investimento 1.4
“Campioni nazionali di R&S”:*

- Campione Nazionale 1 - HPC - Big data e Quantum Computing - CUP B83C22002830001
- Campione Nazionale 2 - Tecnologie dell’Agricoltura - Agritech - CUP B13C22001020007
- Campione Nazionale 3 - Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA - CUP B13C22001010001
- Campione Nazionale 4 - Mobilità sostenibile - CUP B13C22001000001
- Campione nazionale 5 - National Biodiversity Future Center - NBFC - CUP B83C22002910001

*Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 2 “Dalla Ricerca all’Impresa”, Investimento 1.5
“Ecosistemi dell’Innovazione”:*

- THE - Tuscany Health Ecosystem - CUP B83C22003920001

*Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 2 “Dalla Ricerca all’Impresa”, Investimento 3.1
“Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca”:*

- EBRAINS Italy - European Brain ReseArch INfrastructureS-Italy - CUP B51E22000150006
- ITACA.SB - Potentiating the ITALian CAPacity for Structural Biology Services in Instruct-ERIC - CUP B53C22001790006
- ITINERIS - ITALian INtegrated Environmental Research Infrastructures System - CUP B53C22002150006



- SEE-LIFE - StrEngthEning the ItaLIan InFrastructure of Euro-bioimaging - CUP
- B53C22001810006

Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 3 Investimento 1.2

- SISTEMA MUSEALE – CUP B17B22001330006

Il Dirigente,

VISTO il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare l'articolo 6, comma 1, “Autonomia delle università”;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;

VISTE la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Università degli Studi di Firenze, il Decreto rettorale del 8 febbraio 2016, n. 98 - Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Firenze;

VISTA la programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi – CUI F012796804020240034;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale prot. n. 30942 del 12/02/2025 che rettifica il prot. n. 19595 del 25/01/2024 di designazione del RUP nella persona del dott. Gonnelli Leonardo, afferente al Centro di Risonanze Magnetiche inquadrato come tecnico laureato nell'area delle elevate professionalità;

VISTA la Relazione istruttoria del Responsabile Unico del Progetto trasmessa a questi uffici con nota prot. n.31314 del 12/02/2025 per l'affidamento della fornitura in oggetto mediante Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. 36/2023 ad un unico operatore economico in cui viene indicata la società Merck Life Science S.r.l., con sede legale in Via Monte Rosa n. 93 - 20149 Milano, in ragione del fatto che la suddetta impresa è già fornitrice dei prodotti in oggetto e che tale

affidamento è indispensabile per garantire continuità sperimentale all'attività dei progetti di ricerca in corso, poiché l'utilizzo di reagenti o altri consumabili diversi, anche con caratteristiche chimico-fisiche analoghe, comporterebbe, a rigore, la necessità di ripetere tutti gli esperimenti già eseguiti per verificare che una nuova fornitura dia esattamente gli stessi risultati della fornitura precedente;
VISTO l'importo complessivo dell'appalto stimato dal RUP pari a € 400.000,00 oltre IVA e accessori di legge;

RICHIAMATA la Decisione di contrarre Rep. n. 340/2025 Prot. 38430/2025 del 20/02/2025, pubblicata all'Albo n. 2245/2025 prot. 38458/2025 del 20/02/2025, di indizione della procedura in oggetto;

DATO ATTO che, in esecuzione del provvedimento sopra citato, in data 20/02/2025 è stata espletata la trattativa diretta ID 003661/2025 sul sistema telematico START a valere quale piattaforma di approvvigionamento digitale ai sensi dell'art.25 d.lgs.36/2023 anche ai fini della formalizzazione degli adempimenti Simog, degli oneri di pubblicità e trasparenza con interoperabilità dei dati alla BDNCP di cui all'art.23 d.lgs. 36/2023;

ATTESO che in fase di trattativa diretta START l'operatore ha formalizzato offerta per € 400.000,00 iva esclusa (All.2) confermando le percentuali di sconto che saranno applicate per l'intera durata dell'accordo quadro e che i corrispettivi da applicare ai singoli contratti attuativi sono stabiliti dal listino prezzi Merck Life Science s.r.l.;

DATO ATTO che sono stati espletati, con esito positivo, i controlli circa il possesso dei requisiti generali e speciali ai fini della capacità a contrarre di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs.36/2023;

DATO ATTO che con richiesta PR_MIUTG_Ingresso_0099184_20250324 sono state avviate le verifiche circa l'informazione antimafia di cui all'art. 91 del d. Lgs.159/2011 e s.m.i. e che essendo decorsi 30 giorni dalla data di invio della richiesta si applica la condizione di cui all'art. 92 comma 3, della norma sopra citata;

RAVVISATA la necessità di procedere all'aggiudicazione, nelle more dell'espletamento della suddetta verifica e che il contratto sarà stipulato sotto condizione risolutiva espressa in ordine all'esito positivo della verifica in corso;

RITENUTO pertanto di procedere a norma dell'art. 17 comma 5 del d.lgs. 36/2023 all'aggiudicazione a favore dell'azienda sopra menzionata;

DATO ATTO che il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del d.lgs. 36/2023 senza decorrenza del termine dilatorio, in quanto risulta essere presente un unico concorrente;

DATO ATTO che l'Accordo Quadro è finanziato con fondi PNRR indicati in premessa la cui capienza verrà di volta in volta verificata in sede di contabilizzazione dei contratti applicativi;

PRESO ATTO che i costi a carico dell'Ateneo per il contributo di gara all'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC (ex L. 266/2005, come da ultimo determinato delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023) ammontano a € 250,00 e trovano copertura sul fondo THE-Tuscany Health Ecosystem;

ciò premesso,

DECRETA

- a) l'affidamento diretto mediante procedura negoziata senza bando mediante Accordo Quadro ex. Art. 76 co. 2 lett. b) 2) e co. 4 lett. b) del d.lgs. 36/2023 per l'affidamento della fornitura di materiale consumabile per i laboratori di ricerca alla società MERCK LIFE SCIENCE S.R.L con sede legale in Milano, 20149 Via Monte Rosa, 93 C.F. 13209130155;
- b) che l'importo complessivo stimato dell'appalto è pari a € 400.000 oltre IVA e accessori di legge;
- c) che l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00;
- d) che l'affidamento della fornitura in oggetto è finanziato con risorse PNRR richiamate nella premessa del presente atto;
- e) che i costi a carico dell'Ateneo per il contributo di gara all'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC (ex L. 266/2005, come da ultimo determinato con Delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023), pari a € 250,00 trovano copertura sul fondo THE - Tuscany Health Ecosystem;
- f) di procedere alla contrattualizzazione nella forma di scrittura privata ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023 senza decorrenza del termine dilatorio;
- g) di pubblicare il presente atto e suoi allegati sul profilo web dell'Amministrazione www.unifi.it sezione Bandi di Gara, sull'Albo Ufficiale di Ateneo, oltre che sulla PAD ex art.25 d.lgs. 36/2023 in applicazione del principio di piena digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti.



Area Affari Generali e Legali
Centrale Acquisti

Il Dirigente
Dott. Massimo Benedetti

Allegati al presente atto:

- 1) Allegato 1 “Relazione del Responsabile Unico del Progetto”;
- 2) Allegato 2 “Offerta economica”.

Oggetto: G032_2024 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 76 co. 4 lett. b) del d.lgs. 36/2023 per l'affidamento, a mezzo accordo quadro per la durata di anni 2 (due) della fornitura di materiali per laboratori (prodotti chimici, biochimici, biologici plastiche e vetrerie) da utilizzare per le attività delle strutture dell'Ateneo a valere sui fondi PNRR come elencato di seguito:

Missione 4 "Istruzione e Ricerca" – Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido alle università" – Investimento 3.4 "Didattica e competenze universitarie avanzate"

- Digital Education Hubs - (DEH) – CUP E68H24000430006

Missione 4 "Istruzione e Ricerca" – Componente 2 "Dalla Ricerca all'Impresa"

- Fit4MedRob - Fit for Medical Robotics PNC, PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC), CUP B53C22006860001
- PNC-E.3 - ECOSISTEMA INNOVATIVO DELLA SALUTE__ PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC) – CUP B83C22009210001
- Life science TTO Network (PNC-TT), CUP B83C22009220001

Missione 4 "Istruzione e Ricerca" – Componente 2 "Dalla Ricerca all'Impresa", Investimento 1.3 "Partenariati estesi alle Università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base":

- Partenariato Esteso 1 - PE01_FAIR_CAI4DSA - BANDO A CASCATA CAI4DSA – CUP B13C23005640006
- Partenariato Esteso 1- PE01_FAIR_MAPLE - BANDO A CASCATA MAPLE – CUP B93C23001750006
- Partenariato Esteso 3 - RETURN - CUP B83C22004820002
- Partenariato Esteso 4 - NQSTI - CUP B83C22004940006
- Partenariato Esteso 5 - CHANGES - CUP B53C22004010006
- Partenariato Esteso 7 - SERICS - CUP B83C22004830007
- Partenariato Esteso 8 - AGE IT - CUP B83C22004800006
- Partenariato Esteso 9 - PE9_GRINS_IDEATES – BANDO A CASCATA IDEATES – CUP B13C24001120006
- Partenariato Esteso 11 - 3AITALY - CUP B83C22004890007
- Partenariato Esteso 12 - MNESYS - CUP B83C22004910002
- Partenariato Esteso 13 - PE13_IN-FACT_SIS-NET – BANDO A CASCATA SIS-NET - CUP I83C22001810007
- Partenariato Esteso 14 - RESTART- CUP B83C22004870007

Missione 4 "Istruzione e Ricerca" – Componente 2 "Dalla Ricerca all'Impresa", Investimento 1.4 "Campioni nazionali di R&S":

- Campione Nazionale 1 - HPC - Big data e Quantum Computing - CUP B83C22002830001
- Campione Nazionale 2 - Tecnologie dell'Agricoltura - Agritech - CUP B13C22001020007
- Campione Nazionale 3 - Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA - CUP B13C22001010001

- Campione Nazionale 4 - Mobilità sostenibile - CUP B13C22001000001
- Campione nazionale 5 - National Biodiversity Future Center - NBFC - CUP B83C22002910001

*Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 2 “Dalla Ricerca all’Impresa”, Investimento 1.5
“Ecosistemi dell’Innovazione”:*

- THE - Tuscany Health Ecosystem - CUP B83C22003920001

*Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 2 “Dalla Ricerca all’Impresa”, Investimento 3.1
“Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca”:*

- EBRAINS Italy - European Brain ReseArch INfrastructureS-Italy - CUP B51E22000150006
- ITACA.SB - Potentiating the ITALian CAPacity for Structural Biology Services in Instruct-ERIC - CUP B53C22001790006
- ITINERIS - ITALian INtegrated Environmental Research Infrastructures System - CUP B53C22002150006
- SEE-LIFE - StrEngthEning the ItaLLian InFrastructure of Euro-bioimaging - CUP B53C22001810006

Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 3 Investimento 1.2

- SISTEMA MUSEALE – CUP B17B22001330006

Relazione del Responsabile Unico di Progetto

Il sottoscritto dott. Leonardo Gonnelli, afferente al Centro di Risonanze Magnetiche inquadrato come tecnico laureato nell’area delle elevate professionalità, rilascia la presente relazione in qualità di Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 36/2023, nominato con provvedimento dirigenziale di cui al prot. n. 30942 del 12/02/2025 che rettifica il prot. N. 0019595 del 25/01/2024.

Visti gli Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali per tutti i sopraelencati progetti da finanziare nell’ambito del PNRR;

Preso atto che i budget dei sopraelencati progetti prevedono numerosi acquisti di materiale di laboratorio per le esigenze dei vari gruppi che all’interno delle strutture dell’Ateneo svolgono le attività di ricerca;

Tenuto conto che nell’ambito dei progetti di ricerca l’acquisto del materiale di laboratorio deve rispondere all’esigenza di avere risultati scientifici affidabili e comparabili e che pertanto negli acquisiti di tale materiale spesso si rende necessario scegliere il fornitore sulla base di un criterio di continuità sperimentale;

Si propone

di attivare un accordo quadro della durata di anni 2 (due), avente ad oggetto la fornitura di materiali per laboratori (prodotti chimici, biochimici, biologici, plastiche, vetrerie e dispositivi) da utilizzare per le attività delle strutture dell’Ateneo, per un importo massimo pari ad € 400.000,00 (quattrocentomila/00) al netto di IVA. Tale importo è stato stimato basandosi sullo storico di spesa dell’Ateneo riguardo ai materiali di consumo in oggetto per le proprie attività di ricerca.

Si rappresenta la necessità di affidare la fornitura in oggetto alla società Merck Life Science S.r.l., avente sede legale in Via Monte Rosa n. 93 - 20149 Milano, attualmente tra i fornitori dei materiali in oggetto, in ragione del fatto che è indispensabile garantire continuità sperimentale all'attività oggetto dei progetti di ricerca in corso e che l'utilizzo di reagenti o altri consumabili diversi, anche con caratteristiche chimico-fisiche analoghe, comporterebbe, a rigore, la necessità ripetere tutti gli esperimenti già eseguiti per verificare che la nuova fornitura dia esattamente gli stessi risultati della fornitura precedente.

Per quanto sopra esposto, si ritiene di dover indire una procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art.76 co. 4 lett. b), trattandosi fornitura consistente in una consegna complementare effettuata dal fornitore originario e destinata al rinnovo parziale di forniture esistenti poiché il cambiamento di fornitore obbligherebbe la Stazione Appaltante ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche potenzialmente differenti, il cui impiego comporterebbe difficoltà tecniche sproporzionate.

La procedura in oggetto è finanziata sui progetti PNRR elencati in oggetto ed è inserita nella Programmazione Triennale con il seguente CUI: F01279680480202400011.

Il Contributo ANAC di euro 250,00 (Delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023,) è garantita dai fondi PNRR.

Gli importi esigibili a titolo di incentivo di cui all'art. 45 del D. lgs 36/2023 saranno garantiti dai fondi PNRR salvo diversa decisione dell'amministrazione da comunicare al RUP.

Considerato che:

- i costi relativi alla sicurezza di cui all'art. 26, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 sono pari a 0 (zero) in quanto, in relazione all'oggetto e alle modalità di esecuzione delle prestazioni, non si ravvisano rischi da interferenze e pertanto non è necessaria la redazione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza".
- l'applicazione del principio *Do Not Significant Harm* (DNSH) è per il materiale di laboratorio il mero rispetto della normativa nazionale comunitaria non essendo prevista nessuna scheda nella Guida Operativa per il Rispetto del Principio di Non Arrecare Danno Significativo all'Ambiente (Edizione Aggiornata allegata alla Circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022);
- il progetto di acquisto è coerente con quanto previsto dall'art. 47 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, come convertito dalla L. 29 luglio 2021, n.108, relativo alle pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità. In particolare, sarà richiesto all'operatore economico di fornire informazioni e documentazioni in merito alla situazione del personale o adempiere ad obblighi contrattuali in fase di esecuzione. Con riferimento alla previsione di cui al comma 4 dell'art. 47 del citato Decreto relativa all'obbligo di assunzione giovanile e femminile, si ritiene realizzata l'ipotesi di deroga di cui al successivo comma 7 per la natura del contratto, avente ad oggetto la fornitura di materiale destinato alla ricerca scientifica;
- l'acquisto in oggetto è coerente con la programmazione di dettaglio della M04.C02. Linea di Investimento 1.3, 1.4, 1.5, 3.1 e 1.6 e con il cronoprogramma dell'Intervento e del progetto di riferimento, contribuisce al principio del tagging previsto e rientra tra le categorie di spese ammissibili previste dai progetti;

Valutata la sostenibilità della spesa massima complessiva pari a € 400.000,00 (quattrocentomila/00) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge e la relativa congruità complessiva al mercato di riferimento;

Dato atto che la fornitura oggetto di contratto d'appalto dovrà possedere le caratteristiche, le garanzie e le qualità descritte nel Capitolato normativo e prestazionale d'Appalto (Allegato),

DICHIARA INOLTRE:

- a) di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale idoneo a condizionare l'imparzialità e l'indipendenza rispetto alla procedura;
- b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art.16 D.lgs. 36/2023 e all'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, né in situazione di inconferibilità o incompatibilità con il ruolo ricoperto;
- c) di impegnarsi a notificare tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi ipotesi di modifica delle situazioni dichiarate ai precedenti punti b) e c) che dovesse sopraggiungere durante lo svolgimento delle attività legate alla funzione assegnata;
- d) di riservarsi nell'ambito di cui all'art. 45 del D. lgs 36/2023 l'ipotesi di esigibilità dei relativi benefici ove previsti;
- e) di coadiuvare la regolare esecuzione ed attuazione del capitolato d'appalto nelle parti di sua competenza.

Per tutto quanto sopra esposto

RICHIEDE

l'espletamento della procedura di acquisto in oggetto e ai sensi dell'Art. 76 co. 2 lett. b) 2) e co. 4 lett. b) del d.lgs. 36/2023 e trasmette la documentazione necessaria alla Centrale Acquisti per quanto di loro competenza e per l'espletamento della procedura.

Il Responsabile Unico del Progetto

Dott. Leonardo Gonnelli

Allegati:

1. Capitolato normativo e prestazionale d'Appalto
2. Quadro economico
3. Condizioni economiche



Firmato
digitalmente da:
LEONARDO
GONNELLI
Data: 12/02/2025
12:20:25 CET



AREA
GESTIONE PROGETTI
STRATEGICI E COMUNICAZIONE

**CAPITOLATO D'APPALTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE CONSUMABILE PER LE
STRUTTURE DI ATENEO**

G032_2024 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO ACCORDO QUADRO, DELLA FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER LABORATORI DI RICERCA A FAVORE DELLE STRUTTURE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE PER LA DURATA DI ANNI 2 (DUE) E COMUNQUE FINO ALLA CONCORRENZA DEL CORRISPETTIVO MASSIMO STIMATO DI € 400.000,00 (QUATTROCENTOMILA/00), OLTRE IVA, DI CUI € 0,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO A VALERE SUI FONDI PNRR COME DI SEGUITO ELENCATI:

Missione 4 "Istruzione e Ricerca" – Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido alle università" – Investimento 3.4 "Didattica e competenze universitarie avanzate"

- Digital Education Hubs - (DEH) – CUP E68H24000430006

Missione 4 "Istruzione e Ricerca" – Componente 2 "Dalla Ricerca all'Impresa"

- Fit4MedRob - Fit for Medical Robotics PNC, PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC), CUP B53C22006860001
- PNC-E.3 - ECOSISTEMA INNOVATIVO DELLA SALUTE__ PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC) – CUP B83C22009210001
- Life science TTO Network (PNC-TT), CUP B83C22009220001

Missione 4 "Istruzione e Ricerca" – Componente 2 "Dalla Ricerca all'Impresa", Investimento 1.3 "Partenariati estesi alle Università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base":

- Partenariato Esteso 1 - PE01_FAIR_CAI4DSA - BANDO A CASCATA CAI4DSA – CUP B13C23005640006
- Partenariato Esteso 1- PE01_FAIR_MAPLE - BANDO A CASCATA MAPLE – CUP B93C23001750006
- Partenariato Esteso 3 - RETURN - CUP B83C22004820002
- Partenariato Esteso 4 - NQSTI - CUP B83C22004940006
- Partenariato Esteso 5 - CHANGES - CUP B53C22004010006
- Partenariato Esteso 7 - SERICS - CUP B83C22004830007
- Partenariato Esteso 8 - AGE IT - CUP B83C22004800006
- Partenariato Esteso 9 - PE9_GRINS_IDEATES – BANDO A CASCATA IDEATES – CUP B13C24001120006
- Partenariato Esteso 11 - 3AITALY - CUP B83C22004890007
- Partenariato Esteso 12 - MNESYS - CUP B83C22004910002
- Partenariato Esteso 13 - PE13_IN-FACT_SIS-NET – BANDO A CASCATA SIS-NET - CUP I83C22001810007

- Partenariato Esteso 14 - RESTART- CUP B83C22004870007

*Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 2 “Dalla Ricerca all’Impresa”, Investimento 1.4
“Campioni nazionali di R&S”:*

- Campione Nazionale 1 - HPC - Big data e Quantum Computing - CUP B83C22002830001
- Campione Nazionale 2 - Tecnologie dell’Agricoltura - Agritech - CUP B13C22001020007
- Campione Nazionale 3 - Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA - CUP B13C22001010001
- Campione Nazionale 4 - Mobilità sostenibile - CUP B13C22001000001
- Campione nazionale 5 - National Biodiversity Future Center - NBFC - CUP B83C22002910001

*Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 2 “Dalla Ricerca all’Impresa”, Investimento 1.5
“Ecosistemi dell’Innovazione”:*

- THE - Tuscany Health Ecosystem - CUP B83C22003920001

*Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 2 “Dalla Ricerca all’Impresa”, Investimento 3.1
“Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca”:*


- EBRAINS Italy - European Brain ReseArch INfrastructureS-Italy - CUP B51E22000150006
- ITACA.SB - Potentiating the ITALian CAPacity for Structural Biology Services in Instruct-ERIC - CUP B53C22001790006
- ITINERIS - ITALian INtegrated Environmental Research Infrastructures System - CUP B53C22002150006
- SEE-LIFE - StrEngthEning the ItaLIan InFrastructure of Euro-bioimaging - CUP B53C22001810006

Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 3 Investimento 1.2

- SISTEMA MUSEALE – CUP B17B22001330006

INDICE

1. Oggetto dell’accordo quadro;
 - 1.1 Aggiornamento elenco prodotti;
2. Ammontare dell’accordo quadro;
 - 2.1 Prezzi;
3. Norme regolatrici dell’accordo quadro;
4. Requisiti generali per l’affidamento e Requisiti speciali inerenti gli appalti PNRR;
5. Ordine di prevalenza delle norme contrattuali;
6. Responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione dell’accordo quadro;
7. Tempi e modalità di esecuzione della fornitura;
 - 7.1 Personale autorizzato ad emettere ordini;
 - 7.2 Luoghi di consegna;
 - 7.3 Termini di consegna delle singole forniture;
 - 7.4 Riduzione termini di consegna;
 - 7.5 Modalità di consegna;



8. Verifica di conformità e di regolare esecuzione della fornitura e resi per merce non conforme – applicazione di principi del DNSH;
9. Termine di validità dell'accordo quadro;
10. Cauzione definitiva;
11. Obblighi dell'operatore economico – garanzie, danni e assicurazione obbligatoria;
12. Pagamenti – Contabilizzazione e liquidazione della prestazione;
13. Tracciabilità dei flussi finanziari;
14. Varianti, adeguamento prezzi;
15. Cessione dell'accordo quadro;
16. Recesso;
17. Cause di risoluzione dell'accordo quadro;
18. Penali - Ritardi nella consegna della fornitura
 - 18.1 Ritardo o irregolarità nell'esecuzione;
 - 18.2 Mancato rilascio del certificato di regolare esecuzione;
 - 18.3 Violazioni delle prescrizioni dell'art.47, D.L.n.77/21;
 - 18.4 Applicazione delle penali;
19. Foro di competenza ed esclusione clausola compromissoria;
20. Spese di contratto e oneri fiscali;
21. Stipula dell'accordo quadro in forma elettronica;
22. Estensione del Codice di Comportamento e del Codice Etico Unifi;
23. Trattamento dei dati e riservatezza;
24. Patto di integrità;
25. Norme di rinvio;
26. Responsabile dell'appalto dell'operatore economico.

PREMESSA

L'Università degli Studi di Firenze attiva la presente procedura ai fini dell'affidamento diretto nell'ambito del PNRR per il contenimento della spesa, sia in termini di risorse umane che finanziarie, e la semplificazione e lo snellimento dell'iter procedurale a vantaggio della ricerca - finanziata dai progetti – che, vista la complessità e la lunghezza delle procedure d'acquisto dei materiali necessari, risulterebbe, di fatto, danneggiata nello svolgimento delle normali attività sperimentali.


Art. 1 - Oggetto dell'accordo quadro

Il contratto ha per oggetto la fornitura di materiale consumabile per laboratori (prodotti chimici, biochimici, biologici plastiche, vetrerie e dispositivi) da utilizzare per le attività delle strutture dell'Ateneo, tramite l'emissione di contratti applicativi, sotto forma di buoni d'ordine, che saranno emessi secondo le modalità e le disposizioni di seguito specificate.

Nell'ambito dell'Accordo Quadro, l'Area gestione Progetti Strategici e Comunicazione dell'Università di Firenze (di seguito AGPSC), conformandosi a criteri di ragionevolezza, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, procede alla richiesta di acquisto, per le esigenze istituzionali nell'ambito del PNRR.

Art. 1.1 – Aggiornamento elenco prodotti

Una volta stipulato l'accordo quadro, UniFi si riserva altresì la possibilità di chiedere l'integrazione dell'elenco prodotti.



Art. 2 - Ammontare dell'accordo quadro - Prezzi

Il corrispettivo massimo spendibile per l'intera durata dell'accordo quadro è pari a € 400.000,00 oltre IVA, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Non sono previsti oneri per la sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto non si ravvisano interferenze che possano comportare dei rischi riconducibili alla normativa sopra citata, pertanto, non si è proceduto alla redazione del DUVRI.

Trattasi di accordo quadro da stipularsi a misura. Il corrispettivo massimo non vincola in alcun modo l'Università all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni bensì dà origine unicamente ad un obbligo del fornitore di accettare mediante esecuzione gli ordini di fornitura trasmessi da AGPSC durante il periodo di validità dell'accordo quadro e fino al corrispettivo.

I buoni d'ordine contabilizzati, che riporteranno la firma del responsabile della struttura ordinante, corredati dal CIG, CUP e dal codice IPA, con il dettaglio completo degli acquisti e gli estremi per la consegna, verranno trasmessi al fornitore a mezzo posta certificata, dall'Area Gestione Progetti Strategici e Comunicazione dell'Università degli Studi di Firenze (AGPSC).

L'AGPSC potrà effettuare richieste di acquisto molteplici, in tempi successivi, l'operatore economico aggiudicatario sarà tenuto ad eseguire gli ordini nei tempi e nelle modalità indicati.


Art. 2.1 – Prezzi

Tenuto conto che l'azienda Merck ha a listino e distribuisce più di 350.000 prodotti, si sono estratti da questo gli articoli quelli più comunemente acquistati dalla stazione appaltante, riservando all'interno dell'accordo quadro prezzi particolarmente vantaggiosi. Codici e prezzi di questi prodotti sono riportati nel listino allegato. Per gli altri articoli, comunque fornibili dall'azienda, i prezzi sono calcolati applicando la percentuale di sconto dedicata ad Unifi da calcolarsi sul prezzo ufficiale di listino Merck. La percentuale di sconto varia a seconda dei prodotti. Verrà garantito il miglior prezzo applicabile e questo sarà visibile sulla pagina web del fornitore previo login con credenziali di accesso. Per questi prodotti, comunque distribuiti dall'operatore economico, la stazione appaltante può richiedere specifiche quotazioni ad hoc, riservandosi la facoltà di valutare la congruità dell'offerta.

Art. 3 - Norme regolatrici dell'accordo quadro

Per l'attuazione dell'accordo quadro, disciplinato dal presente capitolato, si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari, tecniche e procedurali, che disciplinano l'esecuzione dei contratti pubblici e in particolare, per quanto attiene agli aspetti procedurali:

- il D.lgs. n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- il D.lgs. n. 50/2016 successive modifiche e integrazioni ove ancora applicabile;
- il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” ove applicabile;
- D.L. 29 ottobre 2019, n.126, come novellato dall'art.236, co.2 del D. L.n.10 maggio 2020, n.34;
- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» così come integrato dal D.L. 31 maggio 2021, n.77;
- il D.lgs. n. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- la L. 136/2010 “norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”;
- gli artt. 5, co.2 e 18, co. 4, lett. d), del Regolamento (UE) 241/2021, i quali dispongono che possono essere finanziate, nell'ambito dei singoli Piani nazionali, unicamente le misure che rispettano il principio «non arrecare un danno significativo» agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852;




- la Circolare DNSH n. 32 del 30 dicembre 2021, del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, recante «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente», che impone all’Amministrazione titolare della misura di dimostrare se la stessa sia stata effettivamente realizzata senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali;
 - l’art. 47, commi 2 e 3 del D.L. 77/2021 i quali prevedono che nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Accordo Quadro, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Committente, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la c.d. “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile (in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La suddetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui al citato comma 2 dell’articolo 47 del D.L. n. 77/2021. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l’impossibilità per l’Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC). Anche per la violazione del già menzionato obbligo saranno applicate le penali di cui al capitolato (verificare);
 - l’art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021 il quale sancisce che le stazioni appaltanti devono prevedere, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all’inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, di criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l’assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne, posto che requisito necessario dell’offerta è l’aver assolto, al momento della presentazione dell’offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l’assunzione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile. In deroga al periodo precedente le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 47, comma 7 del D.L. 77/2021, escludere l’inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l’inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
 - il Decreto del 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, con il quale sono state approvate, ai sensi dell’articolo 47, comma 8, del D.L. 77/2021 le Linee Guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC;
 - gli Allegati VI e VII del Regolamento UE 2021/241, nei quali sono indicati per ciascuna misura e submisura, il coefficiente di sostegno all’obiettivo climatico o digitale del PNRR (cd. Tagging).
- L’operatore economico con la firma dell’accordo quadro accetta espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 del C.C., tutte le clausole contenute nel presente Capitolato.

Art. 4 – Requisiti generali per l’affidamento e Requisiti speciali inerenti gli appalti PNRR

L’operatore economico non deve trovarsi in una delle situazioni:

- di cui all’art. 94 del Decreto legislativo n. 36/2023;



- di cui all'art. 67 del Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136”;
- di cui comma 16-ter dell'art. 53, del Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- di cui alla Legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ed in particolare l'art. 42 ove applicabile.

L'operatore economico deve altresì garantire:

- che la fornitura oggetto dell'affidamento non arreca nessun danno significativo all'ambiente, c.d. DNSH, come prescritto dall'art.5 del Regolamento (UE) 2021/24. L'applicazione di detto principio è per il materiale di laboratorio il mero rispetto della normativa nazionale comunitaria non essendo è prevista nessuna scheda nella Guida Operativa per il Rispetto del Principio di Non Arrecare Danno Significativo all'Ambiente (cd. DNSH) (Edizione Aggiornata allegata alla Circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022);
- che in caso di piccola strumentazione si applica la scheda n. 3 della Guida Operativa per il Rispetto del Principio di Non Arrecare Danno Significativo all'Ambiente (cd. DNSH), Edizione Aggiornata allegata alla Circolare Ragioneria Generale dello Stato n. 33 del 13 ottobre 2022;
- il rispetto dei principi trasversali del PNRR, quali: il principio della parità di genere, il principio di protezione e valorizzazione dei giovani, ex art. 47 D.L. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.
- l'aggiudicatario è tenuto a realizzare e a commercializzare prodotti a regola d'arte. Le forniture sono munite della marcatura di certificazione “CE” richiesta dalle norme vigenti in Italia in materia di sicurezza e infortuni, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 24 luglio 1996, n.459 e ss.mm. ii..

L'aggiudicatario avrà l'obbligo di garantire che i prodotti siano idonei all'uso cui sono destinati. Qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano in inseriti nelle liste degli appalti verdi CAM (Criteri ambientali minimi), il fornitore si obbliga a rispettare detti Criteri

Art. 5 – Ordine di prevalenza delle norme contrattuali

In caso di discordanza tra le norme legislative e regolamentari, quelle contenute nell' accordo quadro e quelle contenute negli altri documenti elaborati, si osserverà il seguente ordine di prevalenza:

1. norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
2. documenti ed elaborati allegati al presente accordo quadro.

Non costituisce discordanza una semplice incompletezza descrittiva, la eventuale mancanza di indicazioni relative a particolari della prestazione da eseguire secondo quanto indicato dall'accordo quadro o indicati nel capitolato d'appalto.


In tale eventualità, compete al Responsabile del procedimento sentito il Direttore dell'esecuzione competente, fornire sollecitamente le eventuali precisazioni.

Art. 6 – Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione dell'accordo quadro

Le funzioni di “Responsabile Unico del Procedimento” verranno svolte dal Dott. Leonardo Gonnelli nominato con D.D. n. 30943 del 12/02/2025 che rettifica D.D. n. 19595 del 25/01/2024.

Il o i Direttori dell'esecuzione dell'accordo quadro verrà/verranno individuati presso le strutture di Ateneo che presentano richieste d'acquisto all'AGPSC.

Art. 7 – Tempi e modalità di esecuzione della fornitura



Sarà accettato solamente il materiale che abbia indicato chiaramente sulla confezione il nome della marca e il codice del prodotto richiesto.

Art. 7.1 – Personale autorizzato ad emettere ordini

Le richieste sono inoltrate al fornitore dall'AGPSC.

L'AGPSC, nella persona della dirigente di area, Dott.ssa Francesca Farnararo, è autorizzata a trasmettere i buoni d'ordine al fornitore.

Art. 7.2 – Luoghi di consegna

Le consegne della merce dovranno avvenire presso tutte le sedi delle Unità Amministrative dell'Università degli Studi di Firenze che sono dislocate nel Comune di Firenze, nel Comune di Sesto Fiorentino e di Calenzano, agli indirizzi di volta in volta indicati nel buono d'ordine nel quale verranno altresì indicati il referente in sede per la consegna, le modalità di consegna stesse oltre agli orari.

Il fornitore effettua la consegna a proprio rischio, assumendo a proprio carico tutte le spese di ogni natura, necessarie allo scopo (trasporto, imballo, conferimento nei locali sopra indicati, ecc..).

Art. 7.3 – Termini di consegna delle singole forniture

Le singole consegne dovranno essere evase nel tempo massimo di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla trasmissione del Buono d'Ordine a mezzo PEC o mail. Eventuali tempi di consegna diversi devono essere concordati con la stazione appaltante.

Il Direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al Responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali.

Il termine sopra indicato consentirà all'AGPSC di monitorare le tempistiche attuative e dunque consentirà l'effettiva realizzabilità di Milestone e Target corrispondenti, entro le scadenze concordate nel progetto.

Art. 7.4 – Riduzione termini di consegna

In particolari casi di urgenza e necessità potranno anche essere emessi ordinativi di prodotti per i quali viene esplicitamente richiesto di anticipare la consegna rispetto ai tempi previsti all'art. 8 del presente Capitolato, senza alcun onere aggiuntivo per l'ente appaltante.

Art. 7.5 – Modalità di consegna

Il corrispettivo del contratto include, oltre alla fornitura anche l'imballaggio, il trasporto, l'assicurazione del trasporto, eventuali oneri doganali, il carico e lo scarico, il conferimento e la collocazione nei locali di destinazione.

Art. 8 - Verifica di conformità e di regolare esecuzione della fornitura e resi per merce non conforme- applicazione di principi del DNSH

Tutti i prodotti oggetto delle forniture saranno soggetti a verifica di conformità attraverso l'emissione di un certificato di regolare esecuzione della fornitura secondo quanto previsto dall'art. 114 e seguenti del codice degli appalti e dell'applicazione dei principi del DNSH svolta per ogni singolo ordinativo, su un campione significativo dei prodotti forniti.

Tale verifica è finalizzata a controllare che i prodotti di volta in volta forniti corrispondano alle specifiche del presente Capitolato.

Le operazioni di verifica verranno avviate dalla data di consegna del materiale da parte del soggetto aggiudicatario. Qualora la verifica si concluda con esito positivo la stazione appaltante considererà regolare la fornitura.

Il fornitore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

In caso di difetto di conformità, l'Amministrazione ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. Le spese si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.

L'Amministrazione può chiedere al venditore di sostituire il bene, senza spese aggiuntive. Le spese si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.

È da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al fornitore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:

a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità; b) dell'entità del difetto di conformità; c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per l'Amministrazione. Le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti all'Amministrazione, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale la stessa ha acquistato il bene.

A sua scelta, L'Amministrazione può richiedere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) la sostituzione è impossibile o eccessivamente onerosa;
- b) il fornitore non ha provveduto alla sostituzione del bene entro il termine congruo fissato dall'Amministrazione;
- c) la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al fornitore.

Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.

Dopo la denuncia del difetto di conformità, il fornitore può offrire all'Amministrazione qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:

- qualora l'Amministrazione abbia già richiesto uno specifico rimedio, il fornitore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo fissato dall'Amministrazione, salvo accettazione da parte dell'Amministrazione del rimedio alternativo proposto;

- qualora l'Amministrazione non abbia già richiesto uno specifico rimedio, l'Amministrazione deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.

Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.

Il fornitore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di un anno dalla consegna del bene.

Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.

L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal fornitore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene.

L'Amministrazione, che sia convenuta per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre il diritto al:

- 1) ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante sostituzione;
- 2) ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo;
- 3) ovvero alla risoluzione del contratto, conformemente a quanto previsto nel presente articolo, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.



Art. 9 – Termine di validità dell'accordo quadro

La prestazione oggetto del presente accordo quadro avrà la durata di due (2) anni con possibilità di rinegoziazione dei prezzi dopo il primo anno a decorrere dalla firma del contratto ovvero terminerà al raggiungimento del corrispettivo massimo spendibile.

Non possono costituire motivo di proroga dell'inizio della prestazione e della regolare e continuativa conduzione le cause imputabili ad inadempimento dell'appaltatore nella predisposizione dei documenti amministrativi.

Art. 10 - Cauzione definitiva

L'Amministrazione si avvale della facoltà di non richiedere la cauzione definitiva, quale garanzia, ai sensi dell'articolo 53 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di accordo quadro soggetto ad attuazione tramite contratti applicativi e per comprovata solidità dell'operatore economico e per il miglioramento del prezzo offerto.

Art. 11 – Obblighi dell'operatore economico - garanzie, danni e assicurazione obbligatoria


Nell'esecuzione del contratto l'operatore economico assicura le migliori prestazioni tecniche al fine di eseguirle a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto di tutte le condizioni e clausole espresse nel presente capitolato, nell'accordo quadro, nelle varie disposizioni di legge e regolamenti comunitari, con particolare riferimento alle caratteristiche tecniche e di sicurezza dei beni forniti.

L'Appaltatore si impegna, oltre a quanto già previsto dal presente Capitolato:

- a garantire la perfetta efficienza della fornitura consegnata;
- a predisporre tutti gli strumenti, le metodologie e l'organizzazione necessaria atti a garantire elevati livelli delle prestazioni connesse all'oggetto del Contratto;
- ad impiegare nell'esecuzione delle prestazioni, personale nel rispetto dell'inclusione lavorativa di persone disabili (di cui agli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68), della parità di genere e dell'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne;
- ad assumere - nel caso in cui si rendano necessarie nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali - una quota pari almeno al 30 per cento, sia all'occupazione giovanile sia femminile;
- a rispettare il principio di «non arrecare danno significativo all'ambiente» (ai sensi della Circolare DNSH del 30 dicembre 2021, n. 32 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, recante «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa») che impone all'Amministrazione titolare della misura di dimostrare se la stessa sia stata effettivamente realizzata senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali;
- a rispettare le disposizioni in materia di contratti di lavoro, sicurezza e di igiene del lavoro e di quant'altro possa, comunque, interessare le attività oggetto dell'appalto.
- ad intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo agli eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni, nonché all'accertamento di eventuali danni;
- a gestire gli ordini e il magazzino, coordinando spedizioni e resi;
- a non sospendere unilateralmente il servizio, in alcun caso.

L'operatore economico dovrà fare in modo di mantenere indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione dell'accordo quadro oggetto del presente capitolato, nonché dai rischi di responsabilità civile per danni a terzi.

L'operatore economico è altresì tenuto alle garanzie per la difformità ed i vizi delle forniture non riconosciuti e non riconoscibili in fase di verifica di conformità.



Alla consegna del bene il fornitore si obbliga altresì a rilasciare la seguente documentazione, così come di seguito elencata non a titolo esaustivo:

- bolle di consegna;
- schede tecniche e di sicurezza;
- manuali di istruzioni e d'uso in caso di strumentazione almeno in formato elettronico

Art. 12 - Pagamenti - Contabilizzazione e liquidazione della prestazione

All'operatore economico saranno corrisposti pagamenti corrispondenti alle forniture eseguite in base a ciascun buono d'ordine emesso. Le prestazioni saranno liquidate previa verifica della buona esecuzione delle forniture eseguite e oggetto di fatturazione.

L'operatore economico dovrà emettere fattura distinta per ogni ordine. L'affidatario potrà emettere fatture elettroniche secondo la normativa vigente, esclusivamente dopo il rilascio del certificato di regolare esecuzione, sottoscritto da entrambe le parti.

Le fatture dovranno essere intestate a "Università degli Studi di Firenze" e dovranno riportare il CUP, il CIG della procedura, il progetto PNRR e il codice IPA.

La stazione appaltante procederà alla previa verifica della regolarità contributiva previdenziale e assistenziale (certificato DURC) e verifica fiscale di legge (Equitalia).

Ai sensi dell'art. 140 del Regolamento è vietata qualunque anticipazione del prezzo in conformità a all'art. 5 DL 79/1997.

La fatturazione inoltre dovrà essere emessa in regime di Split Payment e dovrà riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti".

Ai sensi del D.M. 55 del 03/04/2013 è consentita fatturazione esclusivamente in formato elettronico.

Art. 13- Tracciabilità dei flussi finanziari

In attuazione dell'art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l'operatore economico dovrà comunicare entro il termine perentorio di 7 giorni dalla richiesta gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva all'accordo quadro oggetto delle presenti capitolato; dovrà altresì comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale che dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG e CUP.

Art. 14 – Varianti, adeguamento prezzi


Non sono previste varianti.

Tutte le modifiche e varianti del contratto devono essere autorizzate dal Responsabile del procedimento e preventivamente approvate dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e nei limiti di cui all'art. 60 del D.lgs. n.36/2023

Art. 15 – Cessione dell'accordo quadro

Non è ammessa la cessione dell'accordo quadro,

In ogni caso, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al soggetto esecutore non avranno effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 187/97, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando di gara.



Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità dell'accordo quadro laddove, in relazione alle comunicazioni di cui sopra non sussistano i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della L. n. 575/65.

Il mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo comporta la risoluzione ipso jure dell'accordo quadro, con escussione della garanzia prestata e salvo il diritto al risarcimento del danno a favore della stazione appaltante.

Art. 16 - Recesso

La Stazione appaltante potrà recedere in qualunque tempo dall'accordo quadro, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 c.c., con le modalità di cui all'art. 123 del Codice.

L'Università per quanto di proprio interesse, ha diritto nei casi di giusta causa e reiterati inadempimenti dell'operatore economico, anche se non gravi, di recedere unilateralmente dall'accordo quadro in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.

Per giusta causa si intende a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, qualsiasi fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l'accordo quadro.


Nel caso in cui l'informativa antimafia rilasciata dalla Prefettura accerti la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, è previsto il recesso dall'accordo quadro ai sensi dell'art. 94 del d.lgs. 159 del 6.09.2011. In ogni caso l'operatore economico si impegna ad attuare ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio a favore della Stazione appaltante.

Art. 17 - Cause di risoluzione dell'accordo quadro

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere l'accordo quadro nei casi e con le modalità e conseguenze indicati all'art. 122 del Codice degli appalti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, procederà alla risoluzione dell'accordo quadro nei seguenti casi:

- per gravi violazioni degli obblighi contrattuali quali a titolo esemplificativo: arbitraria sospensione e ingiustificata mancata esecuzione, grave ritardo, difetti nell'esecuzione dell'accordo quadro, esecuzione non conforme ai requisiti minimi prescritti nel presente capitolato o comunque per colpa dell'operatore economico aggiudicatario;
- a causa di reati accertati o di violazione reiterata degli obblighi relativi alla sicurezza o alle norme relative agli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali in materia relativa alle retribuzioni o altre posizioni simili;
- nel caso di mancata reiterata inosservanza delle ingiunzioni avanzate dal direttore dell'esecuzione;
- qualora nei confronti dell'operatore economico sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo di applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 legge 1423/56 ed agli artt. 2 ss. legge 575/65;
- ove sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all'esecuzione dell'accordo quadro;
- per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- in ogni caso di manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- ove sia accertato l'avvenuto subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale dell'accordo quadro;
- in caso di perdita da parte dell'operatore economico, dei requisiti per l'esecuzione dell'accordo quadro, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;



- in caso di utilizzo improprio di qualsiasi notizia o dato di cui l'affidataria sia venuta a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidatole in particolare per quanto attiene il rispetto della privacy così come disposto dal d. lgs. 196/2003;

- in caso di mancato adeguamento del corrispettivo ove sia intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, come meglio specificato all'art. 1 c. 7 D. L. 95-2012 c.d. "spending review 2" convertito in L. 135-2012.

A seguito della risoluzione contrattuale l'operatore economico avrà diritto soltanto al pagamento delle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'accordo quadro.

In caso di risoluzione dell'accordo quadro, all'operatore economico inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla stazione appaltante, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale dell'operatore economico per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Art. 18– Penali - Ritardi nella consegna della fornitura

In caso di ritardo nella consegna rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato verrà applicata una penale pari allo 0,1% dell'intero importo contrattuale (IVA esclusa) per ogni giorno naturale successivo e continuo di ritardo.

Art. 18.1 – Mancato rilascio del certificato di regolare esecuzione

Nel caso in cui la fornitura non superasse le verifiche di cui all'art.7, il RUP comunicherà al fornitore l'esito negativo tramite PEC.

Il fornitore avrà tempo 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi per provvedere in merito, anche sostituendo il sistema o parte dello stesso.

Le eventuali spese sono interamente a carico del fornitore.

Nel caso in cui la fornitura non dovesse superare il secondo controllo sarà dovuta una penale pari allo 0,1% dell'intero importo contrattuale (IVA esclusa) per ogni giorno di ritardo nella messa in opera della nuova strumentazione.

Art. 18.2- Violazioni delle prescrizioni dell'art.47, D.L.n.77/21

In caso di mancato possesso dei requisiti e/o di mancato rispetto degli adempimenti previsti, da parte del fornitore, la AGPSC applicherà al fornitore una penale in misura giornaliera pari al 0,03% dell'ammontare netto contrattuale. L'applicazione della penale non esime il fornitore dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità della fornitura.


La mancata produzione della relazione di genere ex art 47, comma 3 nei termini previsti, comporta altresì l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

Art. 18.3– Applicazione delle penali

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, a mezzo PEC, avverso la quale il fornitore avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro il 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la AGPSC potrà rivalersi trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile.

Art. 19 – Foro di competenza ed esclusione clausola compromissoria



Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione della fornitura non darà mai diritto all'appaltatore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione della fornitura.

Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'esecuzione e all'interpretazione dell'accordo quadro potranno essere risolte con ricorso all'accordo bonario o transazione, ai sensi dell'art 211 del D.lgs. 36/2023.

Ove non si proceda all'accordo bonario, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell'accordo quadro è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Firenze.

È esclusa la clausola compromissoria.

Art. 20 - Spese di contratto e oneri fiscali

Ai sensi dell'Allegato I.4 del D.lgs. 36/2023 sono a carico esclusivo dell'appaltatore, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della Stazione appaltante, tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto di accordo quadro, nonché tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di accordo quadro, compresi quelli tributari.

A carico esclusivo dell'operatore economico restano, altresì, le imposte e in genere qualsiasi onere, che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sull'esecuzione oggetto dell'accordo quadro, che contrattualmente risultavano a suo carico, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere qualsiasi risulti intestato a nome dell'operatore economico.

L'imposta sul valore aggiunto è regolata come per legge.

Art. 22 - Stipula dell'accordo quadro in forma elettronica

La stipula del contratto avverrà in una delle forme stabilite dalla legge ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023. Tutti i documenti redatti in forma elettronica dovranno essere sottoscritti in modalità digitale.

Tutte le spese relative alla stipula del contratto d'appalto in questione sono a carico dell'appaltatore senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione appaltatrice.

Art. 23 – Estensione del Codice di Comportamento e del Codice Etico Unifi

In ottemperanza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE e del Codice Etico (reperibili sul sito <https://amministrazionetrasparente.unifi.it/cmpro-v-p-9849.html>), il fornitore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

Il Fornitore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento e del Codice Etico si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, e ad inviare all'Università degli Studi di Firenze comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Art. 24 – Trattamento dei dati e riservatezza

Ai sensi dell'art. 11 D.lgs. 196/2003 e successivo D. Lgs. 101/2018, si informa che tutti i dati forniti dall'operatore economico saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati, per le finalità di gestione dell'accordo quadro e saranno trattati mediante supporto sia cartaceo, sia magnetico, anche successivamente all'instaurazione del rapporto contrattuale, per le finalità del rapporto medesimo.

A norma dell'art.13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali, UE 2016/679 il titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Firenze, p.zza San Marco 4, tel. 055/27571, mail: urp@unifi.it, pec: ateneo@pec.unifi.it. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott. Massimo Benedetti, via G. La Pira 4, Firenze, tel. 055/2757667, mail: privacy@unifi.it. Contro il trattamento dei dati personali, è possibile

proporre reclamo al Garante della Privacy, in conformità alle procedure stabilite dall'art.57 del GDPR 2016/679.

L'operatore gode dei diritti di cui all'art. 13 del citato D.lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano ed il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti della stazione appaltante.

L'operatore economico è altresì tenuto ad adottare tutte le misure atte a garantire il trattamento dei dati personali nonché i diritti delle persone fisiche e degli altri soggetti secondo quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003.

L'operatore economico:

- dovrà comunicare per iscritto, prima della stipula dell'accordo quadro, gli incaricati del trattamento dei dati dell'Amministrazione;
- si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa agli incaricati del trattamento;
- non potrà divulgare, comunicare o diffondere i dati dalla stessa acquisiti in ragione della attività di cui è aggiudicataria, né altrimenti utilizzarli per la promozione e la commercializzazione dei propri servizi.

Gli unici trattamenti ammessi sono quelli previsti e disciplinati dai documenti contrattuali.

Art. 25 - Patto di integrità

L'operatore economico si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e a segnalare all'ente appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. L'operatore, inoltre, si impegna a rendere noti, su richiesta dell'ente appaltante, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti l'accordo quadro eventualmente assegnato a seguito della gara in oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.

Il sottoscritto soggetto accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione o perdita dell'accordo quadro;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- mancato rilascio del certificato di regolare esecuzione;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dall'Università degli Studi di Firenze per cinque anni;
- risarcimento del danno arrecato all'Università degli Studi di Firenze.

Art. 26 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto nella documentazione di gara si rinvia al Regolamento dell'attività contrattuale dell'Università degli Studi di Firenze nonché alle norme del Codice Civile della Repubblica Italiana ed alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 36/2023 e al D.L. 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n.113, per quanto applicabili.

Art. 27 – Responsabile dell'appalto dell'operatore economico

Prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, l'operatore economico ha l'obbligo di indicare per iscritto, alla stazione appaltante il nominativo del responsabile dell'appalto, che deve essere dipendente dell'operatore economico affidatario. Detto responsabile costituirà il referente principale per la stazione appaltante. A tale scopo l'operatore economico, oltre al nominativo, dovrà fornire specifica indicazione di reperibilità.

Il RUP
Dott. Leonardo Gonnelli



Firmato
digitalmente da:
**LEONARDO
GONNELLI**
Data: 12/02/2025
12:20:25 CET



Accordo commerciale

Data **21/01/2025**

Accordo commerciale con: **Università di Firenze**
Accordo numero: n° CSP-10229930
Validità: da 01/02/2025 a 31/12/2026

Con questo accordo Merck Life Science mette a vostra disposizione una serie di condizioni commerciali di favore.

Nell'allegato, che comprende i prodotti maggiormente acquistati dalla vostra Università negli ultimi 2 anni, sono elencate le condizioni speciali a voi riservate.

Quest'elenco non è esaustivo di tutti i prodotti a voi offerti, per il resto del nostro catalogo (circa 350K prodotti) i prezzi a voi dedicati sono calcolati applicando la % di sconto a voi riservata da calcolarsi sul prezzo ufficiale di listino Merck. La percentuale varia a seconda della categoria di appartenenza dei prodotti.

Verrà garantito il miglior prezzo applicabile e sarà visibile sulla pagina web www.sigmaaldrich.com previo login con credenziali di accesso

Per questi prodotti la stazione appaltante potrà comunque richiedere specifiche quotazioni ad hoc, riservandosi la facoltà di valutare la congruità dell'offerta

Termini e condizioni

1. Tutti i prezzi riportati negli allegati e sui listini di Merck Life Science non comprendono l'IVA, eventuali spese di trasporto e ogni eventuale altro onere
2. I prezzi di listino corretti sono quelli validi al momento dell'ordine e riportati nel nostro sito Internet:
www.sigmaaldrich.com
3. Tutti gli eventuali sconti percentuali riportati vanno applicati ai prezzi di listino validi al momento dell'ordine
4. Entro un mese prima della scadenza dell'accordo, verrà valutata l'efficacia dello stesso per deciderne il possibile rinnovo e le nuove condizioni commerciali
5. Al momento del rinnovo dell'accordo, Merck Life Science si riserva il diritto di rivalutare ed aggiornare i prezzi netti speciali applicati e gli eventuali sconti percentuali.
6. Merck Life Science si riserva il diritto di revocare i prezzi netti speciali o gli sconti percentuali applicati se il volume d'acquisto non è in linea con gli obiettivi stabiliti.
7. Merck Life Science si dichiara disponibile ad introdurre nuovi prodotti o gruppi di prodotto all'interno di tale accordo, se di reciproco interesse per le due parti.
8. L'imballo è compreso e adatto al trasporto
9. Consegna: 1-3 gg. dal ricevimento dell'ordine (salvo il venduto)
10. I termini di pagamento rimangono quelli in vigore al momento della firma dell'Agreement
11. Le spese di trasporto ed eventuali costi aggiuntivi saranno calcolati all'atto del ricevimento dell'ordine e comunicate con la conferma dello stesso.
Spese di trasporto: € 25,00 per ordine
Spese di gestione ordine (verranno applicate solo se l'ordine verrà inviato via email o fax): € 23,00
Spese per invio prodotti in ghiaccio: € 55,00 per ordine

Merck Life Science srl
Silvia Sepich

Merck Life Science srl
Via Monte Rosa, 93 - 20149 Milano - Italy
Tel 02 33417310 - Fax 02 38010737
www.merckgroup.com

Società a socio unico soggetta a coordinamento e direzione di Merck Kgaa, Darmstadt, Germany

Codice Fiscale/Partita IVA IT 13209130155
Capitale Sociale i.v. Euro 600.000 - Socio Unico
R.E.A. 1625731 - R.I. MI 218222/2000
Deutsche Bank
IBAN IT40 J 03104 01607 000000770016
SWIFT: DEUTITM1467

Accordo commerciale Università di Firenze

Accordo numero: n° CSP-10229930

Validità: da 01/02/2025 a 31/12/2026

Codice cliente:

*** Le ricordiamo che i prezzi speciali concordati saranno visibili sul ns. sito web sigma-aldrich.com, previa registrazione.

La invitiamo a contattare lo 02/33417321 per ulteriori informazioni. ***

Prezzi netti speciali o sconti sui prodotti

Codice prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo di listino	% Sconto	Prezzo speciale a voi dedicato
190764-2.5L	2-PROPANOL, >=99.5%, A.C.S. REAGENT	88,10 €	88,76%	9,90 €
8222515011	ACETONE EMPLURA® tecnico 5L	111,00 €	87,84%	13,50 €
32201-2.5L-M	ACETONE PURISS. P.A., ACS REAGENT, REAG.	79,10 €	89,51%	8,30 €
24201-2.5L-M	ACETONE PURISS., MEETS ANALYTICAL SPECIF	64,00 €	87,81%	7,80 €
360457-2.5L	ACETONITRILE, ACS REAGENT, >=99.5%	241,00 €	91,49%	20,50 €
34851-2.5L	ACETONITRILE, FOR HPLC, GRADIENT GRADE,&	361,00 €	94,02%	21,60 €
ABN91	Anti-NeuN (chicken polyclonal)	505,00 €	10,00%	454,50 €
BR61750-1ROLL	BRAND(TM) STERILIZATION INDICATOR TAPE&	13,70 €	29,93%	9,60 €
1024452500	Chloroform for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur	131,00 €	85,04%	19,60 €
32211-2.5L-M	CHLOROFORM PURISS. P.A., REAG. ISO, REAG	178,00 €	88,79%	19,95 €
416754-100G	CHLOROFORM-D, >=99.8 ATOM % D, CONTA	87,00 €	69,08%	26,90 €
151823-100G	CHLOROFORM-D, 99.8 ATOM % D	65,80 €	69,45%	20,10 €
151823-50G	CHLOROFORM-D, 99.8 ATOM % D	39,60 €	69,70%	12,00 €
151823-10X0.75ML	CHLOROFORM-D, 99.8 ATOM % D	37,80 €	69,44%	11,55 €
11836170001	cComplete(TM), Mini, EDTA-free Protease I	188,00 €	28,19%	135,00 €
33117-2.5L-M	CYCLOHEXANE PURISS. P.A., ACS REAGENT, =	150,00 €	88,78%	16,83 €
151882-10X1ML	DEUTERIUM OXIDE, 99.9 ATOM % D	67,40 €	69,88%	20,30 €
1060502500	Dichloromethane for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur	139,00 €	89,93%	14,00 €
32222-2.5L-M	DICHLOROMETHANE PURISS. P.A., ACS REAGEN	79,70 €	88,08%	9,50 €
34856-2.5L	DICHLOROMETHANE, FOR HPLC, >=99.8%, CON&	177,00 €	89,52%	18,55 €
32203-2.5L-M	DIETHYL ETHER CONTAINS BHT AS INHIBITOR,	155,00 €	87,06%	20,05 €
151874-25G	DIMETHYL SULFOXIDE-D6, 99.9 ATOM % D	142,00 €	49,01%	72,40 €
151874-10X0.6ML	DIMETHYL SULFOXIDE-D6, 99.9 ATOM % D	38,40 €	55,94%	16,92 €
151874-10G-GL	DIMETHYL SULFOXIDE-D6, 99.9 ATOM % D	49,30 €	59,43%	20,00 €
D1515-10MG	DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE	416,00 €	33,89%	275,00 €
D6429-500ML	DMEM - high glucose With sodium bicarbonate, L-glutamine and sodium pyruvate	31,50 €	82,70%	5,45 €
D6546-500ML	DMEM - high glucose With sodium Bicarbonate, sodium pyruvate, without L-glutamin	38,20 €	85,73%	5,45 €
D8537-500ML	Dulbecco's Phosphate Buffered Saline without calcium chloride and magnesium chlor	25,20 €	80,95%	4,80 €
D8537-6X500ML	Dulbecco's Phosphate Buffered Saline without calcium chloride and magnesium chlor	149,00 €	80,67%	28,80 €
1070172511	ETHANOL ABSOLUTE FOR ANALYSIS EMPARTA® ACS	95,00 €	52,99%	44,66 €
32205-2.5L-M	ETHANOL ABSOLUTE, REAG. ISO, REAG. PH. E	331,00 €	87,31%	42,00 €
32221-2.5L-M	ETHANOL PURISS. P.A., ABSOLUTE, =99.8% (362,00 €	88,40%	42,00 €
24105-2.5L-M	ETHANOL PURISS., MEETS ANALYTICAL SPECIF	353,00 €	88,22%	41,60 €
24105-1L-M	ETHANOL PURISS., MEETS ANALYTICAL SPECIF	176,00 €	88,98%	19,40 €
33211-2.5L-M	ETHYL ACETATE PURISS. P.A., ACS REAGENT,	99,50 €	88,54%	11,40 €
319902-2.5L	ETHYL ACETATE, ACS REAGENT, >=99.5%	129,00 €	89,53%	13,50 €
112372-100G	ETHYL TRANS-CINNAMATE, 99%	28,70 €	28,57%	20,50 €
H6648-500ML	HANK'S BALANCED SALT SOLUTION, MODIFIED,	30,70 €	71,66%	8,70 €
34859-2.5L-M	HEXANE FOR HPLC, =97.0% (GC)	259,00 €	92,01%	20,70 €
32293-2.5L-M	HEXANE PURISS. P.A., ACS REAGENT, REAG.	221,00 €	91,81%	18,10 €
30721-2.5L-M	HYDROCHLORIC ACID PURISS. P.A., ACS REAG	94,40 €	89,83%	9,60 €
L2020-1MG	LAMININ FROM ENGELBRETH-HOLM-SWARM MURIN	271,00 €	29,15%	192,00 €
G7513-100ML	L-GLUTAMINE SOLUTION BIOXTRA, 200 MM, SO	31,60 €	79,68%	6,42 €
M8403-500ML	MCCOY#S 5A MEDIUM, MODIFIED, WITH SODIUM	37,40 €	62,57%	14,00 €
1060352500	Methanol hypergrade for LC-MS LiChrosolv®	148,00 €	85,14%	22,00 €
32213-2.5L-M	METHANOL PURISS. P.A., ACS REAGENT, REAG	64,10 €	90,17%	6,30 €
179337-2.5L	METHANOL, >=99.8%, A.C.S. REAGENT	98,10 €	89,81%	10,00 €

Accordo commerciale Università di Firenze

Accordo numero: n° CSP-10229930

Validità: da 01/02/2025 a 31/12/2026

Codice cliente:

*** Le ricordiamo che i prezzi speciali concordati saranno visibili sul ns. sito web sigma-aldrich.com, previa registrazione.

La invitiamo a contattare lo 02/33417321 per ulteriori informazioni. ***

Prezzi netti speciali o sconti sui prodotti

Codice prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo di listino	% Sconto	Prezzo speciale a voi dedicato
34860-2.5L-R	METHANOL, FOR HPLC, >=99.9%	82,00 €	90,24%	8,00 €
441384-10X0.75ML	METHANOL-D4, >=99.8 ATOM % D	119,00 €	64,71%	42,00 €
151947-50G-GL	Methanol-d4, >=99.8 atom % D	652,00 €	73,93%	170,00 €
151947-10G-GL	Methanol-d4, >=99.8 atom % D	167,00 €	74,25%	43,00 €
441384-10X0.6ML	METHANOL-D4, >=99.8 ATOM % D	98,50 €	66,50%	33,00 €
441384-10X0.5ML	METHANOL-D4, >=99.8 ATOM % D	77,50 €	66,71%	25,80 €
PICM03050	Millicell Standing Cell Culture 6 well CM .4um 50/pk	562,00 €	29,72%	395,00 €
M5650-500ML	MEM With non-essential amino acids, Earle's salts and sodium bicarbonate, without u	41,40 €	85,87%	5,85 €
M4655-500ML	MEM With Earle's salts, L-glutamine and sodium bicarbonate	32,70 €	82,87%	5,60 €
P7668-1EA	PARAFILM(R) ""M"" ROLL SIZE 4 IN. X 250 F&"	99,90 €	37,94%	62,00 €
P0781-100ML	Penicillin-Streptomycin,with 10,000 units penicillin and 10 mg streptomycin per mL in	36,20 €	82,82%	6,22 €
32299-2.5L-M	PETROLEUM ETHER PURISS. P.A., ACS REAGEN	103,00 €	89,51%	10,80 €
56524-25EA	SILICA GEL ON TLC AL FOILS, 20 CM X 20 C	202,00 €	48,02%	105,00 €
60737-1KG	SILICA GEL, HIGH PURITY GRADE, PORE SIZ&	167,00 €	71,56%	47,50 €
S9888-1KG	SODIUM CHLORIDE ACS REAGENT	50,20 €	84,76%	7,65 €
238597-2.5KG	SODIUM SULFATE, POWDER, >=99.0%, A.C.S.&	103,00 €	72,52%	28,30 €
238597-1KG	SODIUM SULFATE, POWDER, 99+%, A.C.S. REA	55,50 €	73,87%	14,50 €
87368-2.5L-M	TETRAHYDROFURAN CONTAINS 250 PPM BHT AS	216,00 €	89,40%	22,90 €
1055540001	TLC Silica gel 60 F254 25 Aluminium sheets 20 x 20 cm	205,00 €	70,00%	61,50 €
T4049-100ML	TRYPSIN-EDTA SOLUTION 0.25%, BIOREAGENT&	25,90 €	64,48%	9,20 €
1153332500	Water for chromatography (LC-MS Grade) LiChrosolv®	69,00 €	63,77%	25,00 €
34877-2.5L-M	WATER HPLC PLUS	53,80 €	85,22%	7,95 €
Z0153-5MG	ZM 241385	109,00 €	10,00%	98,10 €



Accordo commerciale

Data **21/01/2025**

Accordo commerciale con: **Università di Firenze**
Accordo numero: n° CSP-10229930
Validità: da 01/02/2025 a 31/12/2026

Con questo accordo Merck Life Science mette a vostra disposizione una serie di condizioni commerciali di favore.

Nell'allegato, che comprende i prodotti maggiormente acquistati dalla vostra Università negli ultimi 2 anni, sono elencate le condizioni speciali a voi riservate.

Quest'elenco non è esaustivo di tutti i prodotti a voi offerti, per il resto del nostro catalogo (circa 350K prodotti) i prezzi a voi dedicati sono calcolati applicando la % di sconto a voi riservata da calcolarsi sul prezzo ufficiale di listino Merck. La percentuale varia a seconda della categoria di appartenenza dei prodotti.

Verrà garantito il miglior prezzo applicabile e sarà visibile sulla pagina web www.sigmaaldrich.com previo login con credenziali di accesso

Per questi prodotti la stazione appaltante potrà comunque richiedere specifiche quotazioni ad hoc, riservandosi la facoltà di valutare la congruità dell'offerta

Termini e condizioni

1. Tutti i prezzi riportati negli allegati e sui listini di Merck Life Science non comprendono l'IVA, eventuali spese di trasporto e ogni eventuale altro onere
2. I prezzi di listino corretti sono quelli validi al momento dell'ordine e riportati nel nostro sito Internet:
www.sigmaaldrich.com
3. Tutti gli eventuali sconti percentuali riportati vanno applicati ai prezzi di listino validi al momento dell'ordine
4. Entro un mese prima della scadenza dell'accordo, verrà valutata l'efficacia dello stesso per deciderne il possibile rinnovo e le nuove condizioni commerciali
5. Al momento del rinnovo dell'accordo, Merck Life Science si riserva il diritto di rivalutare ed aggiornare i prezzi netti speciali applicati e gli eventuali sconti percentuali.
6. Merck Life Science si riserva il diritto di revocare i prezzi netti speciali o gli sconti percentuali applicati se il volume d'acquisto non è in linea con gli obiettivi stabiliti.
7. Merck Life Science si dichiara disponibile ad introdurre nuovi prodotti o gruppi di prodotto all'interno di tale accordo, se di reciproco interesse per le due parti.
8. L'imballo è compreso e adatto al trasporto
9. Consegna: 1-3 gg. dal ricevimento dell'ordine (salvo il venduto)
10. I termini di pagamento rimangono quelli in vigore al momento della firma dell'Agreement
11. Le spese di trasporto ed eventuali costi aggiuntivi saranno calcolati all'atto del ricevimento dell'ordine e comunicate con la conferma dello stesso.
Spese di trasporto: € 25,00 per ordine
Spese di gestione ordine (verranno applicate solo se l'ordine verrà inviato via email o fax): € 23,00
Spese per invio prodotti in ghiaccio: € 55,00 per ordine

Merck Life Science srl
Silvia Sepich

Accordo commerciale Università di Firenze

Accordo numero: n° CSP-10229930

Validità: da 01/02/2025 a 31/12/2026

Codice cliente:

*** Le ricordiamo che i prezzi speciali concordati saranno visibili sul ns. sito web sigma-aldrich.com, previa registrazione.

La invitiamo a contattare lo 02/33417321 per ulteriori informazioni. ***

Prezzi netti speciali o sconti sui prodotti

Codice prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo di listino	% Sconto	Prezzo speciale a voi dedicato
190764-2.5L	2-PROPANOL, >=99.5%, A.C.S. REAGENT	88,10 €	88,76%	9,90 €
8222515011	ACETONE EMPLURA® tecnico 5L	111,00 €	87,84%	13,50 €
32201-2.5L-M	ACETONE PURISS. P.A., ACS REAGENT, REAG.	79,10 €	89,51%	8,30 €
24201-2.5L-M	ACETONE PURISS., MEETS ANALYTICAL SPECIF	64,00 €	87,81%	7,80 €
360457-2.5L	ACETONITRILE, ACS REAGENT, >=99.5%	241,00 €	91,49%	20,50 €
34851-2.5L	ACETONITRILE, FOR HPLC, GRADIENT GRADE,&	361,00 €	94,02%	21,60 €
ABN91	Anti-NeuN (chicken polyclonal)	505,00 €	10,00%	454,50 €
BR61750-1ROLL	BRAND(TM) STERILIZATION INDICATOR TAPE&	13,70 €	29,93%	9,60 €
1024452500	Chloroform for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur	131,00 €	85,04%	19,60 €
32211-2.5L-M	CHLOROFORM PURISS. P.A., REAG. ISO, REAG	178,00 €	88,79%	19,95 €
416754-100G	CHLOROFORM-D, >=99.8 ATOM % D, CONTA	87,00 €	69,08%	26,90 €
151823-100G	CHLOROFORM-D, 99.8 ATOM % D	65,80 €	69,45%	20,10 €
151823-50G	CHLOROFORM-D, 99.8 ATOM % D	39,60 €	69,70%	12,00 €
151823-10X0.75ML	CHLOROFORM-D, 99.8 ATOM % D	37,80 €	69,44%	11,55 €
11836170001	cComplete(TM), Mini, EDTA-free Protease I	188,00 €	28,19%	135,00 €
33117-2.5L-M	CYCLOHEXANE PURISS. P.A., ACS REAGENT, =	150,00 €	88,78%	16,83 €
151882-10X1ML	DEUTERIUM OXIDE, 99.9 ATOM % D	67,40 €	69,88%	20,30 €
1060502500	Dichloromethane for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur	139,00 €	89,93%	14,00 €
32222-2.5L-M	DICHLOROMETHANE PURISS. P.A., ACS REAGEN	79,70 €	88,08%	9,50 €
34856-2.5L	DICHLOROMETHANE, FOR HPLC, >=99.8%, CON&	177,00 €	89,52%	18,55 €
32203-2.5L-M	DIETHYL ETHER CONTAINS BHT AS INHIBITOR,	155,00 €	87,06%	20,05 €
151874-25G	DIMETHYL SULFOXIDE-D6, 99.9 ATOM % D	142,00 €	49,01%	72,40 €
151874-10X0.6ML	DIMETHYL SULFOXIDE-D6, 99.9 ATOM % D	38,40 €	55,94%	16,92 €
151874-10G-GL	DIMETHYL SULFOXIDE-D6, 99.9 ATOM % D	49,30 €	59,43%	20,00 €
D1515-10MG	DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE	416,00 €	33,89%	275,00 €
D6429-500ML	DMEM - high glucose With sodium bicarbonate, L-glutamine and sodium pyruvate	31,50 €	82,70%	5,45 €
D6546-500ML	DMEM - high glucose With sodium Bicarbonate, sodium pyruvate, without L-glutamin	38,20 €	85,73%	5,45 €
D8537-500ML	Dulbecco's Phosphate Buffered Saline without calcium chloride and magnesium chlor	25,20 €	80,95%	4,80 €
D8537-6X500ML	Dulbecco's Phosphate Buffered Saline without calcium chloride and magnesium chlor	149,00 €	80,67%	28,80 €
1070172511	ETHANOL ABSOLUTE FOR ANALYSIS EMPARTA® ACS	95,00 €	52,99%	44,66 €
32205-2.5L-M	ETHANOL ABSOLUTE, REAG. ISO, REAG. PH. E	331,00 €	87,31%	42,00 €
32221-2.5L-M	ETHANOL PURISS. P.A., ABSOLUTE, =99.8% (362,00 €	88,40%	42,00 €
24105-2.5L-M	ETHANOL PURISS., MEETS ANALYTICAL SPECIF	353,00 €	88,22%	41,60 €
24105-1L-M	ETHANOL PURISS., MEETS ANALYTICAL SPECIF	176,00 €	88,98%	19,40 €
33211-2.5L-M	ETHYL ACETATE PURISS. P.A., ACS REAGENT,	99,50 €	88,54%	11,40 €
319902-2.5L	ETHYL ACETATE, ACS REAGENT, >=99.5%	129,00 €	89,53%	13,50 €
112372-100G	ETHYL TRANS-CINNAMATE, 99%	28,70 €	28,57%	20,50 €
H6648-500ML	HANK'S BALANCED SALT SOLUTION, MODIFIED,	30,70 €	71,66%	8,70 €
34859-2.5L-M	HEXANE FOR HPLC, =97.0% (GC)	259,00 €	92,01%	20,70 €
32293-2.5L-M	HEXANE PURISS. P.A., ACS REAGENT, REAG.	221,00 €	91,81%	18,10 €
30721-2.5L-M	HYDROCHLORIC ACID PURISS. P.A., ACS REAG	94,40 €	89,83%	9,60 €
L2020-1MG	LAMININ FROM ENGELBRETH-HOLM-SWARM MURIN	271,00 €	29,15%	192,00 €
G7513-100ML	L-GLUTAMINE SOLUTION BIOXTRA, 200 MM, SO	31,60 €	79,68%	6,42 €
M8403-500ML	MCCOY#S 5A MEDIUM, MODIFIED, WITH SODIUM	37,40 €	62,57%	14,00 €
1060352500	Methanol hypergrade for LC-MS LiChrosolv®	148,00 €	85,14%	22,00 €
32213-2.5L-M	METHANOL PURISS. P.A., ACS REAGENT, REAG	64,10 €	90,17%	6,30 €
179337-2.5L	METHANOL, >=99.8%, A.C.S. REAGENT	98,10 €	89,81%	10,00 €

Accordo commerciale Università di Firenze

Accordo numero: n° CSP-10229930

Validità: da 01/02/2025 a 31/12/2026

Codice cliente:

*** Le ricordiamo che i prezzi speciali concordati saranno visibili sul ns. sito web sigma-aldrich.com, previa registrazione.

La invitiamo a contattare lo 02/33417321 per ulteriori informazioni. ***

Prezzi netti speciali o sconti sui prodotti

Codice prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo di listino	% Sconto	Prezzo speciale a voi dedicato
34860-2.5L-R	METHANOL, FOR HPLC, >=99.9%	82,00 €	90,24%	8,00 €
441384-10X0.75ML	METHANOL-D4, >=99.8 ATOM % D	119,00 €	64,71%	42,00 €
151947-50G-GL	Methanol-d4, >=99.8 atom % D	652,00 €	73,93%	170,00 €
151947-10G-GL	Methanol-d4, >=99.8 atom % D	167,00 €	74,25%	43,00 €
441384-10X0.6ML	METHANOL-D4, >=99.8 ATOM % D	98,50 €	66,50%	33,00 €
441384-10X0.5ML	METHANOL-D4, >=99.8 ATOM % D	77,50 €	66,71%	25,80 €
PICM03050	Millicell Standing Cell Culture 6 well CM .4um 50/pk	562,00 €	29,72%	395,00 €
M5650-500ML	MEM With non-essential amino acids, Earle's salts and sodium bicarbonate, without u	41,40 €	85,87%	5,85 €
M4655-500ML	MEM With Earle's salts, L-glutamine and sodium bicarbonate	32,70 €	82,87%	5,60 €
P7668-1EA	PARAFILM(R) ""M"" ROLL SIZE 4 IN. X 250 F&"	99,90 €	37,94%	62,00 €
P0781-100ML	Penicillin-Streptomycin,with 10,000 units penicillin and 10 mg streptomycin per mL in	36,20 €	82,82%	6,22 €
32299-2.5L-M	PETROLEUM ETHER PURISS. P.A., ACS REAGEN	103,00 €	89,51%	10,80 €
56524-25EA	SILICA GEL ON TLC AL FOILS, 20 CM X 20 C	202,00 €	48,02%	105,00 €
60737-1KG	SILICA GEL, HIGH PURITY GRADE, PORE SIZ&	167,00 €	71,56%	47,50 €
S9888-1KG	SODIUM CHLORIDE ACS REAGENT	50,20 €	84,76%	7,65 €
238597-2.5KG	SODIUM SULFATE, POWDER, >=99.0%, A.C.S.&	103,00 €	72,52%	28,30 €
238597-1KG	SODIUM SULFATE, POWDER, 99+%, A.C.S. REA	55,50 €	73,87%	14,50 €
87368-2.5L-M	TETRAHYDROFURAN CONTAINS 250 PPM BHT AS	216,00 €	89,40%	22,90 €
1055540001	TLC Silica gel 60 F254 25 Aluminium sheets 20 x 20 cm	205,00 €	70,00%	61,50 €
T4049-100ML	TRYPSIN-EDTA SOLUTION 0.25%, BIOREAGENT&	25,90 €	64,48%	9,20 €
1153332500	Water for chromatography (LC-MS Grade) LiChrosolv®	69,00 €	63,77%	25,00 €
34877-2.5L-M	WATER HPLC PLUS	53,80 €	85,22%	7,95 €
Z0153-5MG	ZM 241385	109,00 €	10,00%	98,10 €